

COMUNE DI VOLPEDO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Revisione periodica delle Società Partecipate al 31.12.2022.*

L'anno **duemilaventitre** addì tredici del mese di novembre alle ore 20.30 in prima convocazione in sessione straordinaria in collegamento Skype ai sensi dell'art. 7bis del Regolamento del Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME e NOME	Presenti	Assenti
1	GIARDINI Elisa	X	
2	LUGANO Antonio	X	
3	NOBILE Silvano		X
4	GIORGI Maurizia	X	
5	DEL LATTE Gian Luca		X
6	VERNA Alessandro	X	
7	GNOLI Claudio Tommaso	X	
8	MURA Riccardo	X	
9	BIDONE Tiziana	X	
10	MOGNI Elena	X	
11	BISIO Natalino		X
TOTALI		8	3

con l'intervento e l'opera del Dott. Salvatore Pagano, Segretario Comunale a scavalco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Elisa Giardini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
F.to Elisa Giardini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
F.to Antonio Lugano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che lo scorso 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (cd. Decreto Madia);

DATO ATTO che il Comune di Volpedo ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, con Decreto del Sindaco n. 5/2015 in data 26/5/2015, dal quale risultano le seguenti società alla data del 31 dicembre 2014:

- A.S.M.T. Servizi Industriali SpA con 17 azioni del valore nominale di €. 5,00 pari ad una quota di 0,002% del capitale sociale
- 5 VALLI SERVIZI Srl con una quota del 3,60% del capitale sociale;
- S.R.T. SpA Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti con 1.214 quote pari ad una quota di 0,57% del capitale sociale;
- RESIDENZA PESCO IN FIORE Srl, con una partecipazione del 100%;
- A.B.C. Srl – Acquedotto Borbera Curone con una quota del 5% del capitale sociale.

RILEVATO che, in esecuzione del detto Piano operativo di razionalizzazione, è stata nel frattempo sciolta e messa in liquidazione la società RESIDENZA PESCO IN FIORE Srl giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/5/2016, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO altresì che per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 9/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, munita del parere favorevole del revisore unico dei conti, veniva acquisita l'ulteriore quota del 2,40% delle azioni di 5 VALLI SERVIZI Srl, a seguito della liquidazione integrale del socio privato;

RILEVATO infine che la A.B.C. Srl - Acquedotto Borbera Curone, dopo essere in stato di liquidazione, è stata effettivamente sciolta nel corso dell'anno 2018;

DATO ATTO che, in vista del predetto scioglimento di ABC Srl, il Comune di Volpedo ha acquisito quote per €. 122.625,00 (pari allo 0,7% del capitale sociale) della società per azioni A.M.I.A.S già detenute dalla predetta ABC Srl per il servizio pubblico idrico integrato;

PRESO ATTO che il Comune di Volpedo, come tale, non ha alcuna partecipazione nella società GIAROLO LEADER Srl di cui è, invece, solo socio l'Unione di Comuni Basso Grue e Curone;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società, solo alle seguenti condizioni:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha provveduto, con deliberazione C.C. n. 19 del 03.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, prevedendo per ciascuna partecipata:

- A.S.M.T. Servizi Industriali SpA, mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- 5 VALLI SERVIZI Srl mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

– S.R.T. SpA mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1° del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, i Comuni effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti predetti siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 4. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

DATO ATTO che per la Corte dei Conti la presente ricognizione riguarda le partecipazioni indirette “*solo se detenute dall’Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte di esso*”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RISCONTRATO che le predette partecipazioni societarie, di rilevanza economica, sono strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, aventi per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale:

- 5 VALLI SERVIZI Srl per raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
- S.R.T. SpA per recupero ed il trattamento dei rifiuti urbani e speciali;
- A.M.I.A.S. Spa per servizio idrico integrato;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute:

- 5 VALLI SERVIZI Srl mantenimento senza interventi di razionalizzazione (tale società è risultata in perdita nell'esercizio 2018. La società è incorsa nella fattispecie di cui all'art. 2447 c.c.; ha tuttavia comunicato ai soci con prot. 355/2020 le quote necessarie al fine della ricapitalizzazione della stessa, versate dal comune con mandato n. 477 del 08.07.2020. E' da rilevare che i successivi bilanci della suddetta società risultano in equilibrio);
- S.R.T. SpA mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- A.M.I.A.S. Spa. La società persegue finalità istituzionali dell'ente e svolge un servizio di interesse generale, tuttavia rientra nel criterio di razionalizzazione di cui all'art. 20, c. 1 del T.U.S.P. poiché presenta le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. B) e lett. D) del T.U.S.P. La società, infatti, è priva di dipendenti e non ha raggiunto il fatturato medio di 1.000.000,00 di Euro nel triennio 2018-2020. Tuttavia, si tratta di una patrimoniale d'ambito, proprietaria di impianti e reti necessari per lo svolgimento del servizio idrico integrato, che devono necessariamente essere gestiti da altro soggetto giuridico in osservanza del dettato normativo in materia di separazione tra la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato. La società non grava sui bilanci degli enti soci, in quanto si autofinanzia con i proventi dell'affitto del ramo d'azienda. E' gestita da un Amministratore Unico e non ha dipendenti, a seguito di un processo di razionalizzazione posto in essere già nel 2015 e proseguito nel 2017 con la trasformazione della società da S.p.A. in S.r.l., al fine di consentire un ulteriore contenimento dei costi di funzionamento. Per le motivazioni sopra esposte non appare conveniente dismettere la società, ma proseguire a verificare costantemente la stabilità della spesa e il mantenimento degli equilibri di bilancio. Mantenimento, quindi, senza interventi di razionalizzazione.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., non vi sono partecipazioni da alienare;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la

stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che non si rendono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che le società predette non svolgono servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità/controllo preventivo tecnico e contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON votazione che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8, favorevoli n. 6,
- contrari n. //, astenuti n. 2 (Sigg.ri Bidone e Mogni)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come segue:
 - A.S.M.T. Servizi Industriali Spa con 17 azioni del valore nominale di €. 5,00 pari ad una quota di 0,002% del capitale sociale
 - 5 VALLI SERVIZI Srl con una quota del 5,23% del capitale sociale;
 - S.R.T. Spa Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti con 1.214 quote pari ad una quota di 0,57% del capitale sociale;
 - A.M.I.A.S. Spa con una quota del 0,7% del capitale sociale.
2. di stabilire, pertanto, alla luce delle motivazioni meglio enunciate in precedenza, le seguenti azioni per ciascuna partecipata:
 - A.S.M.T. Servizi Industriali Spa, mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
 - 5 VALLI SERVIZI Srl mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
 - S.R.T. Spa mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
 - A.M.I.A.S. Srl mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3 del TUSP e dell'art. 21, Decreto correttivo;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P..

Inoltre,

Con successiva votazione che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8, favorevoli n. 6;
- contrari n. //, astenuti n. 2 (Sigg.ri Bidone e Moggi);

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Elisa Giardini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, L. 69/2009)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Addì 14.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 D. Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Addì 14.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Pagano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì 14.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Pagano
